



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"**

Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. **051/6039611** Fax 051/6011006  
Via Michele dei Ramazzotti, 22 – 40063 Monghidoro Tel./Fax 0516554050  
e-mail:[manfreditanari@manfreditanari.it](mailto:manfreditanari@manfreditanari.it)

Al personale docente dell'Istituto  
Ai Collaboratori della Dirigenza

A tutto il personale ATA  
LORO SEDI

**Oggetto:informativa sui doveri di vigilanza sugli alunni da parte di tutto il Personale  
scolastico**

Ai fini di un corretto esercizio del dovere di vigilanza sugli alunni, si richiama l'attenzione di tutti gli operatori scolastici sulle regole generali di comportamento.

La vigilanza è obbligo che incombe in via primaria sul personale docente, ma coinvolge anche il personale direttivo e ausiliario, nonché gli organi collegiali della scuola che ne devono regolare l'esercizio.

La vigilanza, di intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dello studente, non ha soluzioni di continuità, **dovento iniziare dall'istante in cui l'alunno entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e proseguire fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari.**

In ogni caso, per tutti gli operatori scolastici coinvolti, l'art. 2048 del Codice Civile pone una presunzione di responsabilità per l'omessa vigilanza. Nel giudizio di risarcimento il danneggiato non ha dunque l'onere di provare la causa del danno, mentre è invece onere dell'operatore o dell'amministrazione da cui dipende, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Solo in questo caso si sarà esenti da responsabilità. La prova liberatoria non consisterà semplicemente nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estenderà alla dimostrazione di avere adottato in via di prevenzione, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo

Alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto, a seguito di infortunio che coinvolga un dipendente o un alunno della scuola il dirigente deve essere immediatamente informato per iscritto, descrivendo in modo dettagliato tempi, luoghi, circostanze in cui l'evento è accaduto.

Nell'eventuale giudizio di responsabilità civile è citata solo l'amministrazione scolastica, la quale ove non dia la prova della insussistenza di propria responsabilità (cd. *prova liberatoria*, volta a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto), è condannata al risarcimento. Successivamente all'avvenuto pagamento del risarcimento l'Amministrazione potrà rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, che accerterà l'avvenuta violazione, da parte del dipendente, di obblighi di servizio con *dolo* o *colpa grave*. L'efficienza dell'organizzazione della vigilanza non si può fondare esclusivamente sul

rispetto formale delle norme, ma richiede comportamenti individuali e collettivi consapevoli della responsabilità che ricade sull'istituzione scolastica a seguito dell'affidamento dei minori.

Il Dirigente scolastico  
Arch. Paola Calenda

art. 2047 codice civile:

*“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto”.*

Art. 2048

*“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto”.*

art. 61 legge n. 312/1980 - Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente

*"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.*

*La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".*